



# INCIDENTE STRADALE, OMISSIONE DI SOCCORSO

## La testimonianza della parte lesa è prova sufficiente a carico dell'automobilista che si dà alla fuga

**L**e dichiarazioni della persona danneggiata e quelle dell'utente che si è allontanato senza prestarle soccorso non hanno lo stesso peso nel processo. Lo ha affermato – ribadendo una posizione già nota in giurisprudenza – la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 22 novembre 2011, n. 43019.

La decisione è maturata dopo un lungo iter avviato di seguito ad un incidente stradale a Trieste. Lui guidava un taxi Toyota, lei inforcava un ciclomotore. L'auto, dopo una manovra di sorpasso, aveva invaso la corsia opposta ed aveva stretto sulla destra il ciclomotore urtandolo: il conducente del taxi non si era fermato, anzi aveva accelerato.

Nonostante l'urto la ragazza che conduceva il ciclomotore era riuscita a non cadere a terra e aveva inseguito l'auto raggiungendola al semaforo successivo per chiedere spiegazioni al conducente, ricevendo, al contrario, una risposta brusca e minacciosa. Non restava altro che rilevare la targa e riferirla agli agenti della polizia municipale che su richiesta erano successivamente giunti sul posto.

Gli agenti, sul luogo del sinistro, avevano trovato solamente la persona offesa, e nessun teste, avevano constatato che il ciclomotore presentava varie striature dovute all'uso essendo piuttosto datato, ma anche un evidente danno che sembrava molto attuale sul fianco sinistro del motoveicolo.

Agli agenti la signorina aveva fornito una descrizione piuttosto precisa dell'investitore.

Così, raccolti tutti questi elementi, risalire all'autore

non era stato difficile, tanto che, il taxista, era stato convocato il pomeriggio stesso presso la sede della polizia municipale per far visionare il veicolo il quale effettivamente presentava dei segni compatibili con la dinamica dell'urto. Il mezzo della persona offesa recava il danno sulla parte sinistra, i segni rilevati erano sulla fiancata destra dell'auto.

Siccome, però, la cautela non è mai troppa: poiché entrambi i mezzi presentavano varie striature, pur essendo quelle rilevate riconducibili al sinistro, la polizia non aveva ritenuto di valutare con certezza la compatibilità dei danni.

A questo punto, sul piano probatorio, restavano solo le dichiarazioni della persona offesa ripetute in modo assolutamente conforme una volta in dibattimento, fatto che, secondo il giudice di primo grado avvalorava la attendibilità - anche per la coerenza nel tempo - della sua testimonianza.

Per questo il taxista era stato ritenuto colpevole del reato di inosservanza dell'obbligo di fermarsi ex art. 189 C.d.S., comma 6 e, ottenute le attenuanti generiche, condannato alla pena di giustizia, cui era stata aggiunta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni uno. Era andata meglio rispetto all'imputazione di omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, da cui il Giudice lo aveva invece assolto con la formula di rito perché "il fatto non sussiste".

Ora, come si può essere condannati solo sulla base della testimonianza della vittima? La parola di una parte, nel processo, non pesa esattamente come quella della



Torino - Il luogo dell'incidente in cui il 3 dicembre scorso perse la vita Alessandro Sgrò investito da due pirati della strada

controparte sulla bilancia della giustizia?

La risposta è giunta dalla Cassazione con la sentenza 43019/2011.

Per quel che riguarda la valutazione probatoria della deposizione della parte lesa – dice la Corte – è bene ricordare che la giurisprudenza ha già affermato, e ripetutamente ribadito, il principio secondo cui le dichiarazioni della parte lesa, anche se rappresentano l'unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, può essere posta a base del convincimento del giudice, atteso che a tali dichiarazioni non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, n. 43303 del 18/10/2001 Ud. - dep. 03/12/2001 - Rv. 220362). Certamente, così come precisato nella giurisprudenza di legittimità, il controllo del giudice sulle dichiarazioni della persona offesa, considerato l'interesse del quale può essere portatrice, deve essere particolarmente rigoroso.

Circa la violazione dell'obbligo di fermarsi, poi, la stessa Corte fa un richiamo al rigore della giurisprudenza circa la valutazione dell'elemento psicologico del reato di "fuga" in caso di incidente. Secondo la difesa del taxista, l'elemento psicologico del reato in argomento sarebbe configurabile solo nel caso in cui l'incidente sia stato percepito dall'agente come riconducibile al suo comportamento e come idoneo a produrre eventi lesivi. Il più recente ed ormai consolidato indirizzo interpretativo ritiene invece che, "in tema di circolazione stradale, l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6 (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l'utente della strada, al vendicarsi di un incidente - idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento - ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non necessario per contro essendo che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima" (Cass. Pen. Sez. 4, sent. 7615 del 10/11/2004).

Ai fini della configurabilità del reato di "fuga", quanto all'elemento psicologico, quindi, pur essendo richiesto il dolo, "la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura

normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può atterrenere anche all'elemento intellettuale, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007 - dep. 06/09/2007 - Rv. 237239, imp. Agostinone; conf.: Sez. 4 n. 21445 del 10/04/2006 - dep. 21/06/2006 - Rv. 234570, imp. Marangoni; Sez. 4, Sentenza n. 8103 del 10/01/2003 - dep. 19/02/2003 - Rv. 223966, imp. Fanello).

Secondo il giudice di legittimità, nel caso di Trieste, la collisione con un ciclomotore - veicolo che comporta, come è noto, instabilità e precarietà di equilibrio per il conducente - imponeva l'obbligo della fermata. Né rileva che dopo la collisione la conducente del ciclomotore sia riuscita a raggiungere il taxi ad un semaforo, così come non rileva che tale circostanza potrebbe aver indotto il conducente dell'auto a ritenere che la giovane del ciclomotore non avesse subito lesioni e non avesse quindi bisogno di soccorso.

Nel reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, "l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendo riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro". Inoltre, il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perchè, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (cfr., "ex plurimis", Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006 Ud. - dep. 14/06/2006 - Imputato: Mischiatti).

In altri termini, fermarsi è comunque un obbligo a prescindere dalle valutazioni che l'utente possa fare in ordine all'opportunità del caso. Ma quello che più deve temere, colui che scappa, è che ad incastrarlo può bastare la parola della vittima. ■

\* Funzionario della Polizia di Stato e Docente di Politiche della Sicurezza Presso l'Università di Bologna